

TITOLLO I
Principi Generali

ART.1

1. L'amministrazione comunale, attraverso l'avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni, intende contribuire allo sviluppo delle persone libere, autonome, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progresso civile della società; a tal fine si istituisce il baby consiglio comunale.

ART.2

1. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicitare tramite pareri o richieste d'informazione nei confronti del Consiglio comunale e della Giunta della città, sui temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.
2. Il baby consiglio esercita, inoltre, funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al successivo art.15 mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, ai sensi del successivo art.14, potranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali.

ART.3

1. Il baby consiglio comunale svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezioni sono disciplinate dal presente regolamento;
2. Il baby consiglio comunale, durante l'espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato da un delegato del Sindaco e da un delegato del presidente del consiglio, presente in ogni seduta.

TITOLLO II
FUNZIONI

ART.4

1. Le decisioni prese dal baby consiglio, sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate da uno dei due delegati e sottoposte all'amministrazione comunale che, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi, e illustrare le modalità che si intendono eseguire e le eventuali relative soluzioni.

ART.5

1. Il baby consiglio potrà richiedere al Presidente del consiglio comunale di porre all'ordine del giorno del consiglio comunale un preciso argomento per la relativa discussione o decisione.

TITOLLO III

Procedimento elettorale preparatorio

ART.6

1. Possono essere eletti quali rappresentanti del baby consiglio comunale gli studenti delle quinte classi delle scuole elementari e di tutte le classi delle scuole medie inferiori presenti nel territorio comunale.

ART.7

1. Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti individuati dal precedente art.6.

ART.8

1. Il baby consiglio è costituito da n. 15 componenti da ripartire in numero proporzionale al numero degli iscritti per ogni singolo plesso di scuola media e scuola elementare (solo le quinte classi).

TITOLLO IV

Tempi e modalità di elezioni

ART.9

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- a) entro il 30 ottobre di ogni anno in tutte le scuole dell'obbligo del Comune di (per le elementari solo le quinte classi), ogni plesso eleggerà i propri consiglieri.
- b) Le elezioni si svolgeranno di concerto con gli organi collegiali delle scuole. In ogni plesso si costituirà un seggio elettorale. L'Amministrazione comunale

- fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le urne perchè tali elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali.
- c) I candidati di ogni plesso dovranno essere inseriti in una lista unica. Nel caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano.
 - d) Entro il mese di novembre, su convocazione del Sindaco, i consiglieri di riuniranno presso il palazzo municipale per eleggere il Sindaco dei ragazzi; qualora due o più ragazzi dovessero ottenere parità di voti si procederà al ballottaggio. Il secondo eletto assume la carica di Vice Sindaco.
 - e) Il Sindaco ~~di SAN PIERO VESPA~~ proclama, nella stessa giornata, subito dopo l'elezione, il Sindaco del baby consiglio comunale.

T I T O L O V

Norme di funzionamento

ART.10

1. Il Sindaco eletto, sentite le proposte dei rappresentanti, avrà il compito di affiancare il Sindaco ~~di SAN PIERO VESPA~~ nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovanissimi, nonchè di coordinare i lavori dell'organismo.
2. Il Sindaco indossa un tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza in tale sua qualità.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco del baby consiglio, allo scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica.

ART.11

1. Il baby consiglio comunale dura in carica un anno.

ART.12 ha sede presso

1. Durante l'anno del suo mandato il baby consiglio ~~si~~ ha sede presso il palazzo municipale - aula consiliare.

ART.13

1. Le sedute del baby consiglio comunale sono pubbliche. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Qualora con si raggiungesse il numero legale la seduta viene rinviata al giorno successivo alla stessa ora. Dopo due sedute andate consecutivamente deserte, il quorum funzionale per la validità della seduta si riduce ad otto componenti.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti..

T I T O L O VI

Funzionamenti

ART.14

1. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto uno stanziamento per il baby consiglio.

T I T O L O VII

Competenze

ART.15

1. Rientrano nella competenza del baby consiglio comunale le seguenti materie:
 - politiche ambientali;
 - sport;
 - tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo.

ART.16

Norma finale e transitoria

1. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e comunque antecedentemente alla prima elezione del Consiglio, il Sindaco, unitamente al Presidente del Consiglio, convoca un'assemblea di tutti gli alunni interessati al fine di esaminare il presente regolamento ed eventualmente proporre emendamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.